



SCUOLA SNALS MANTOVA

SEGRETERIA PROVINCIALE
 Via Imre Nagy, 46 - 46100 - Mantova
 Tel: 0376 328711 - Fax: 0376 222949
 Email: lombardia.mn@snals.it
 PEC: lombardia.mn@pec.snals.it

SALA INSEGNANTI-RSU - ALBO SINDACALE

Periodico di informazione culturale, professionale e sindacale. Fuori commercio

Anno 2 n. 1 dicembre 2019 SEGRETERIA PROV.le SNALS CONF.sal Mantova via Imre Nagy n.46. tel 0376 328711



RICORDO DI CLARA PONGILUPPI

Il saluto del segretario provinciale ad un'amica speciale del nostro Sindacato alla cerimonia funebre

"Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore".

Clara ha lasciato un segno profondo in coloro che l'hanno incontrata, conosciuta ed apprezzata. Dal 1971 al 1986, maestra dolce e autorevole, ha vissuto con i suoi bambini a San Matteo delle Chiaviche esperienze indimenticabili, prodigandosi per il loro bene. Ha amato il paese al punto tale da pubblicare nel 1988, un libro assieme al marito, "Terre di San Matteo" il cui ricavato è stato donato alla scuola primaria del paese. Attiva da sempre nello Snals, in distacco dal 1986, è stata un esempio di coerenza e onestà; punto di riferimento per molti docenti che iniziavano il loro percorso lavorativo. Mancherà a tutti la sua ironia, la sua capacità di "prenderci in giro", di affrontare con il sorriso le numerose battaglie che la vita le ha posto sul suo cammino. Ciao Clara! Vogliamo ricordarti così; con l'eleganza e la professionalità che ti hanno accompagnato in questi anni.

Un abbraccio da tutti noi. Roberta Marzano e tutto lo staff, iscritti e amici dello Snals di Mantova

ORARIO DI APERTURA UFFICI MANTOVA

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA e D.S.:

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 17,30

CAF ConfSAL (CONSULENZA PENSIONI, FISCALE, ecc)

Lunedì su appuntamento dalle 15 alle 17,30

Martedì dalle 15 alle 17,30

Giovedì dalle 9.00 alle 13.00

CONSULENZA LEGALE

La consulenza legale avviene solo su appuntamento.

CONSULENZA PATRONALE FNA presso la sede SNALS

per qualsiasi tipo di pratica a sostegno del reddito quali: assegni nucleo familiare, bonus nascite, bonus bebè, ecc

Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.30

UN SERENO NATALE E FELICE 2019

Rinfresco e scambio di auguri per membri del Consiglio Provinciale, RSU e collaboratori presso la sede

Giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 17,30

SNALS - SEDI CONSULENZA 2019/20

Il sindacato SNALS di Mantova intende intensificare la propria presenza sul territorio provinciale, mettendo a disposizione il proprio personale, per le attività di consulenza e assistenza, nei comuni di Asola, Castiglione, Ostiglia e Viadana con le seguenti modalità.



Attività ordinaria – mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio

Attività straordinaria - attività specifiche come ad esempio domande di trasferimento, *in date da fissare in funzione delle disposizioni di legge*, per le quali sarà comunicato, in tempo utile, il relativo calendario

Nel mese di **maggio**, nei comuni di Asola, Castiglione, Ostiglia e Viadana, sarà attivo il servizio CAF, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, modello 730.

Tutti i servizi sono svolti su appuntamento:
tel. 0376 328711

e-mail lombardia.mn@snals.it snals.mn@libero.it



MODALITA' di TESSERAMENTO SNALS-Confsal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia ed, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote di iscrizione per contanti chiedere in Sindacato.

FUNZIONI STRUMENTALI

L'attribuzione delle funzioni strumentali d'istituto è compito che spetta al Collegio docenti che individua nel suo interno una commissione alla quale affidare la valutazione dei titoli dei docenti e la compilazione di una graduatoria. Su questa il Dirigente scolastico propone l'incarico delle funzioni strumentali ai docenti che hanno titolo avendo cura di stipulare con essi un apposito contratto individuale di lavoro integrativo con l'oggetto e la durata della prestazione nonché la relativa retribuzione aggiuntiva.

MENSA SCOLASTICA: ULTIMO ATTO?

Pranzo da casa alternativa al servizio oneroso di ristorazione. La discordanza tra i verdetti dei giudici ha portato ancora più confusione sulla possibilità degli alunni di portare il pranzo da casa. Andiamo con ordine: il 13 settembre 2018 il Consiglio di Stato chiamato a dirimere la querelle fra il pasto obbligatorio fornito dalla scuola e quello portato da casa ha deciso che l'autorefezione dei minori in orario curricolare è una legittima; nel mese di luglio 2019 la Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza del Consiglio di Stato sostenendo che la gestione del servizio mensa rientra nell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado in attuazione del diritto degli alunni e dei genitori alla piena attuazione egualitaria del progetto formativo comprensivo del servizio mensa. È di pochi giorni fa la notizia che il TAR Lazio, in riferimento ad una decisione del regolamento di una scuola primaria del Lazio che negava il diritto delle famiglie di far portare ai bambini il pasto da casa, ha ribaltato nuovamente la sentenza della Cassazione invitando la scuola a disciplinare la coesistenza nel medesimo refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva.

Come si può definire tale situazione ? Una "sceneggiata"?

COLLABORAZIONE INTERPROVINCIALE



Una significativa iniziativa di collaborazione tra le segreterie provinciali SNALS di Mantova e di Savona si è realizzata lo scorso 18 e 19 novembre 2019 a Savona. Si è trattato di un seminario di formazione e aggiornamento sulle pensioni, con lo scopo di stabilire un rapporto di collaborazione/integrazione tra le due strutture provinciali, per il miglioramento delle attività di consulenza/assistenza al personale della scuola. Relatore del corso il “nostro” Mauro Pedrazzoli, professionista che opera tutti i giorni all’interno della nostra struttura, occupandosi, in particolar modo, del settore pensionistico-previdenziale. Le conoscenze, le competenze e l’esperienza pratica, che lo contraddistinguono, gli hanno permesso di assumersi l’onere e l’onore di trasmettere quanto in suo possesso, comunicandolo in modo coinvolgente e stimolante. A tutti i partecipanti è stata distribuita una dispensa, redatta da Pedrazzoli, che ha consentito di seguire in maniera ottimale quanto esposto dal relatore e di applicarlo, al meglio, nelle simulazioni pratiche.

Dopo una breve sintesi del quadro normativo che disciplina le pensioni pubbliche e delle diverse alternative possibili per accedere alla pensione si è passati all’analisi dei requisiti di accesso e degli atti relativi al computo, riscatto e ricongiunzione per definire l’anzianità contributiva del richiedente. Completata l’analisi della documentazione si sono analizzate, nel dettaglio, le modalità di calcolo (quota A,B,C, contributivo, retributivo, misto ecc.) delle varie tipologie di pensione, con esempi pratici di liquidazione. Buona parte del seminario è stato dedicato all’analisi e alla soluzione di casi reali proposti dai partecipanti.

Dopo questo incontro, gli operatori presenti saranno in grado di meglio aiutare la platea dei lavoratori interessati a scegliere, quando è possibile, fra le varie opzioni in vigore, fornendo tutte le informazioni necessarie in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali.

EDUCAZIONE CIVICA UNA “GRIDA” MANZONIANA?

Ecco un esempio di come si vogliono la moglie ubriaca e la botte piena a scuola! L’educazione civica fu introdotta a suo tempo da Aldo Moro, poi soppressa da Berlusconi ed ora reintrodotta dal governo giallo-verde e pubblicata sulla G.U. 195 del 21/8/19. Perché resterà largamente inattuata anche se giustamente il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha detto di rinviare con calma il tutto al prossimo anno? Perché non c’è nessun investimento di risorse finanziarie. Come sempre si vogliono fare nella scuola le innovazioni a costo zero. Si dovrebbero insegnare la Costituzione, le istituzioni dello Stato, dell’Europa, l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità ed al contrasto delle mafie, l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale, l’educazione alla cittadinanza digitale ecc. Per tutto questo non esiste alcun riferimento ad un docente specifico salvo a quello di materie giuridiche se presente nell’organico della scuola. Dobbiamo dire che un’ora alla settimana non da aggiungere ma da sottrarre alle altre probabilmente farà di questa disciplina la “cenerentola” come ai tempi di Moro quando gli alunni furono costretti ad acquistare i testi che poi rimasero quasi ovunque rigorosamente inutilizzabili.

EDUCAZIONE CIVICA RIMANDATA

La soddisfazione per l’avvenuta approvazione in via definitiva del decreto sull’Educazione civica nella scuola primaria e secondaria fin da quest’anno scolastico è stata tradita dalle criticità riscontrate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che non ha ritenuto necessario dare avvio alla sperimentazione di introdurre subito la materia con le motivazioni di preparare studenti e genitori al significato del nuovo insegnamento, di chiarire il rapporto tra la nuova disciplina e i comportamenti sociali e civici e per realizzare adeguate iniziative di formazione del personale scolastico. Il neo Ministro Fioramonti ha affermato che ascolterà il parere di associazioni, dirigenti, docenti e studenti per discutere

sulla possibilità di avviare una sperimentazione fin dal gennaio 2020 per preparare in modo efficace le scuole all'introduzione dell'Educazione civica a partire dall'a.sc. 2020/2021.

I sindacati si sono dichiarati d'accordo col ministro Fioramonti perché ritengono inutile accelerare i tempi dell'introduzione fin da quest'anno ritenendo indispensabile concedere alle scuole il tempo necessario per una progettazione organica e coerente e per migliorare i diversi nodi irrisolti rilevati nel testo della legge.

PROVE INVALSI 2020

Le prove INVALSI per i cinque gradi scolastici degli alunni che ogni anno partecipano alle rilevazioni nazionali si svolgeranno nel 2020 da marzo a maggio. Le classi campione sono: II e V della scuola primaria (gradi 2 e 5) con modalità carta e penna; III della scuola secondaria di primo grado (grado 8) con modalità computer; II e V della scuola secondaria di secondo grado (gradi 10 e 13) con modalità computer.

PAGAMENTI BUONUSCITA PENSIONATI TRIENNIO 2016/ 2018

Il CCNL 2016/2018 aveva previsto all'art. 36, comma 2, che gli aumenti stipendiali sarebbero stati computati ai fini previdenziali alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1 nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

Agli effetti del TFS/TFR, invece, sarebbero stati considerati solo gli aumenti maturati alla data della cessazione.

Il Miur, con nota apposita inviata agli USR e UTP, chiariva che gli interessati non avrebbero dovuto presentare alcuna richiesta di liquidazione o riliquidazione del proprio TFS/TFR in applicazione del nuovo contratto scuola, in quanto l'aggiornamento sarebbe stato fatto d'ufficio e precisava le procedure che gli organi preposti avrebbero dovuto attuare per effettuare l'aggiornamento d'ufficio.

Tutto sarebbe avvenuto d'ufficio, le scuole avrebbero aggiornato i decreti di carriera dei cessati dall'1.01.2016 al 31.12.2018 e li avrebbero inviati all'USP.

A loro volta gli USP avrebbero inviato all'INPS il mod.PL2 per aggiornare i dati stipendiali con gli aumenti dell'ultimo contratto.

Purtroppo in moltissimi casi questa procedura non è stata attuata.

In questi giorni l'Inps sta provvedendo ad inserire nel suo sito le determinate di pagamento della Buonuscita per i cessati dall'1.01.2016 al 31.12.2018.

Il TFS/TFR viene pagato senza gli aumenti del CCNL 2016/2018.

Le somme, così liquidate, possono risultare inferiori di circa 600/1.000 euro.

Per assicurare un servizio di assistenza i nostri iscritti interessati possono rivolgersi in sindacato per avere le istruzioni e la modulistica per chiedere il giusto ricalcolo del proprio TFR/TFS.

RECUPERO DELLE ORE NON PRESTATE

Desideriamo chiarire un punto del nostro lavoro di insegnanti che, da quando abbiamo sentito, sembra non sia chiaro a tutti. Ricordiamo che il termine della prestazione di insegnamento è settimanale: dato che nelle prime settimane di settembre in molte scuole l'orario d'insegnamento può essere per necessità di completamento del personale, ancora inferiore a quello della proprio posto/cattedra, il Dirigente scolastico può richiedere esclusivamente il recupero delle ore non effettuate solo nell'arco della settimana di riferimento. Se il Dirigente dovesse imporre il recupero oltre tale limite la prestazione darebbe titolo a compenso supplementare. Ovviamente ciò non ha valore solo all'inizio d'anno scolastico ma ogni qual volta che in una settimana le ore non si effettuano tutte per intero orario per varie ragioni che non siano state programmate e deliberate, non vanno recuperate nelle settimane successive.

LA SCUOLA DI FIORAMONTI

Abbiamo già affrontato nel numero precedente come si vuole impostare la scuola "giallo-rossa". Ritorniamo sull'argomento perché lo riteniamo importante per tutto il personale scolastico con la speranza che dalle parole si passi ai fatti. Il nuovo governo M5S-PD ha elaborato un programma di massima che non può non vederci consenzienti: prevede i seguenti interventi:

- evitare classi troppo affollate
- valorizzazione, anche economica, del ruolo dei docenti,
- potenziamento del piano nazionale per l'edilizia scolastica
- garanzia per la gratuità del percorso scolastico degli studenti di famiglie con redditi medio-bassi,
- contrasto alla dispersione scolastica e il bullismo.

Alle domande del giornalista riguardo alla figura dell'insegnante il Ministro Fioramonti ha affermato che gli stessi "devono essere rimessi al centro della narrazione del paese, l'insegnante deve essere visto come figura centrale nello sviluppo del paese, ridandogli dignità nel ruolo sociale e nel trattamento economico". Dal punto di vista degli stipendi ha garantito che "entro il triennio di vigenza contrattuale saranno reperite ulteriori risorse destinate al personale della scuola per allineare gradualmente gli stipendi alla media di quelli degli altri Paesi europei". Circa la soluzione del precariato ha garantito il suo impegno "con un intervento immediato e

importante per abbattere il problema endemico del precariato storico, rimettendo mano al decreto salvaprecari rimasto ingabbiato nella crisi di governo, migliorandolo, perfezionandolo e approvandolo". L'idea che muove l'azione del ministro è quella di "preparare le nuove generazioni ad essere più responsabili, coscienti delle dinamiche ambientali e sociali che rischiano di distruggere la nostra società. cominciando a progettare una scuola diversa, più creativa, multidisciplinare, introducendo materie innovative. Una scuola il più possibile capace di insegnare agli studenti ad essere collaborativi e cittadini attivi. per comprendere che uno studente capace è anche cittadino attivo, membro di una famiglia, che si dedica al proprio territorio, creativo e attore dello sviluppo sostenibile".

Come si legge i propositi sono buoni...come al solito non ci resta che attendere.....

TUTTO SUL GIORNO LIBERO

È ormai prassi consolidata che il **docente con contratto a tempo pieno** possa godere di un giorno libero alla settimana. Infatti all'art. 26 del CCNL è previsto che le ore di lezione vanno distribuite in "non meno di cinque giornate settimanali". Per la fruizione del giorno libero in generale l'amministrazione viene incontro alle richieste del personale docente (quando non confliggenti con la didattica) cercando di evitare nel prosieguo dell'anno scolastico concessioni di permessi o giorni di ferie, per i quali è poi necessario trovare le sostituzioni. In caso di malattia nel giorno libero non c'è l'obbligo di comunicare nulla alla scuola a meno di non essere impegnati in attività diverse dalle lezioni (attività funzionali). **I docenti in regime di part time verticale** possono usufruire di più di un giorno libero, avendo un orario di servizio strutturato in non meno di 3 giorni lavorativi a settimana. **Al docente precario** capita spesso che trovarsi ad accettare supplenze in cui l'orario settimanale sia già stato formulato o che, per il completamento di orario, sia costretto a rinunciare al giorno libero. In ogni caso l'amministrazione deve garantirgli il diritto all'effettuazione del servizio per cui ha firmato un contratto di lavoro. Il docente con **orario di servizio completo in due o tre scuole** ha diritto alla fruizione del giorno libero con le stesse modalità dei colleghi che prestano attività di insegnamento in una sola sede anche se deve essere rivisto l'orario già formato.

Anche il **docente con orario settimanale superiore a quello di cattedra** ha diritto al giorno libero: a tale proposito esistono diverse sentenze che affermano tale riconoscimento laddove alcuni Dirigenti scolastici lo avevano negato. Se il giorno libero capita nel giorno **di indizione di uno sciopero** il docente non è obbligato a dichiarare se aderisce o meno allo sciopero (se intende aderire lo deve espressamente dichiarare); inoltre non perde la retribuzione e non può essere chiamato per sostituire un collega in sciopero.

Non è previsto il **recupero del giorno libero** qualora in esso il docente è stato comunque impegnato in attività di servizio in attività funzionali all'insegnamento o di carattere collegiale (Collegio docenti, Consiglio di classe, ecc): infatti il giorno libero è un giorno di servizio, in cui non si esplica l'attività di insegnamento in classe ma in cui devono essere svolte le attività funzionali.

SICUREZZA a scuola

Le raccomandazioni per le situazioni che presentano fattori di insicurezza sono sempre valide e devono essere risolte rivolgendosi agli enti preposti a risolverli. Certe Sentenze portano ad uno stato di incertezza e soprattutto di angoscia nel dirigere la vita quotidiana in una scuola. Basta leggere la sentenza qui descritta in sommi capi. I giudici del Tribunale di Napoli hanno condannato a un mese di carcere, pena sospesa, una preside e il responsabile del piano di sicurezza di un Liceo per lesioni colpose gravi sofferte da un alunno caduto da un lucernaio di un solaio chiuso da una porta con lucchetto facilmente rimuovibile. La preside è stata condannata per il mancato avvertimento del rischio rappresentato dall'utilizzo apparentemente sicuro di una soluzione in realtà non adeguata, (nonostante l'avvertimento di allerta con un cartello avanti alla porta), perché il lucchetto poteva essere rimosso. I giudici hanno esaminato a fondo l'accaduto e hanno ritenuto responsabile la dirigente perché fra i suoi compiti c'è la sicurezza dei locali dell'istituzione a lei affidata e di conseguenza dei rischi che possono correre il personale e gli studenti.

ORE ECCEDENTI E RETRIBUZIONE

Al termine delle operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento gli spezzoni orario di 6 ore o inferiori a 6 ore, che non servono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti dagli Uffici Scolastici alle scuole in cui sono disponibili. I Dirigenti scolastici provvedono ad assegnare tali spezzoni come ore eccedenti secondo un determinato ordine: 1) ai docenti con contratto a tempo determinato per completare l'orario di servizio se in possesso dell'abilitazione per la idonea classe di concorso; 2) ai docenti con contratto a tempo indeterminato che si dichiarino disponibili ad effettuare ore eccedenti l'orario di servizio obbligatorio fino ad un massimo di 24 ore settimanali, 3) ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore; 4) infine, a supplenti assunti per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. Per la retribuzione di tali ore agli insegnanti di ruolo le ore eccedenti sono pagate sino al 30 giugno (anche se diversi tribunali hanno stabilito il pagamento fino al 31 agosto).

Nel caso ci siano più aspiranti per l'assegnazione delle ore eccedenti i criteri da seguire potrebbero essere diversi: seguire la graduatoria interna di istituto, o assegnare le ore al docente che sta insegnando la stessa disciplina delle ore a disposizione o infine rimettersi alla discrezionalità del DS. Sarebbe opportuno che l'assegnazione sia disciplinata in un regolamento interno o discussa con le RSU, in modo che tutti i docenti siano a conoscenza del come e quando possono concorrere alle ore eccedenti.

RICORDIAMO che gli spezzoni residui superiori alle 6 ore vanno dati a supplenza d'istituto e non frazionati.

ALUNNO ASSENTE UTILIZZO DOCENTE SOSTEGNO

Come deve essere utilizzato il docente di sostegno qualora l'allievo a lui affidato si assenta per un lungo periodo o si trasferisce ad altra scuola?

Se il docente è assunto a tempo indeterminato il Dirigente scolastico lo indirizzerà di preferenza all'interno delle medesime classi e in subordine nell'ambito della stessa istituzione scolastica, in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all'interno del Piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale. Se l'alunno si trasferisce in altra scuola il docente, potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica e

seguire l'alunno nella nuova sede nell'ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Se il docente è con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto dove è compresa la scuola di servizio oppure, se il comune comprende più distretti, nell'ambito del comune di servizio. Comunque all'insegnante a tempo determinato non può essere mai revocato il contratto di lavoro già stipulato e una sua risoluzione anticipata è illegittima e l'utilizzazione del docente di sostegno dovrà essere garantita fino alla normale scadenza del contratto di lavoro.

ASSISTENZA IGIENICA ALUNNI DISABILI

Spetta al collaboratore scolastico cambiare il pannolino agli alunni disabili?

Se sia giusto affidare ad essi questo compito si sono divisi la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) e alcune forze sindacali. La FISH sostiene che rientri nel mansionario dei collaboratori scolastici dopo che gli stessi abbiano frequentato un corso di aggiornamento di almeno 40 ore a spese dell'amministrazione e con un compenso aggiuntivo di 1000 euro all'anno. I sindacati sostengono invece che, secondo il profilo del collaboratore scolastico nel CCNL, **al collaboratore spettano compiti di natura non specialistica** e che le mansioni specialistiche siano affidate all'assistente socio sanitario.

Dal CCNL si rileva che il collaboratore scolastico "presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

USCITA DEI MINORI DALLA SCUOLA

Gli alunni minori possono uscire dalla scuola per far ritorno a casa solo dietro richiesta di autorizzazione scritta da parte dei genitori. La scuola prende atto dell'autorizzazione rilasciata al minore dai genitori in considerazione dell'età dell'alunno, della sua maturità, della sua conoscenza del percorso per raggiungere casa o il mezzo di trasporto scolastico. In quest'ultimo caso i genitori devono autorizzare l'ente locale preposto al trasporto scolastico esonerando dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza nella salita-discesa dal mezzo e nel tempo di attesa alla fermata dell'autobus al ritorno dalla scuola. Dopo tutto ciò se malauguratamente dovesse accadere un incidente il dirigente ne viene comunque coinvolto.

ESONERO VISITA FISCALE

Per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità vanno dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. I casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:

- ✓ patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- ✓ causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione
- ✓ stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si ricorda che la visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal tuo datore di lavoro pubblico se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, può essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi. Chi non si trova nella visita del medico dovrà presentare idonea giustificazione al proprio dirigente.

UNA SENTENZA

Una collaboratrice scolastica fa domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'Istituto per il personale ATA nella 3^a fascia per il triennio scolastico 2017/2019 ma inavvertitamente e sostiene in buona fede, dichiara di non avere procedimenti penali pendenti. Nell'anno scolastico 2018/2019, la stessa stipula un contratto di lavoro per 36 ore settimanali, da novembre 2018 al 30.06.2019 in un istituto tecnico. Il Dirigente Scolastico, durante i controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalla donna notava che dal Casellario Giudiziario risultava la sua condanna per un reato del 2012 di tentato furto, con una condanna commisurata con la multa e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 C.P.. Il Dirigente invece di trasmettere come d'obbligo quanto scoperto all'Ufficio Scolastico territorialmente competente, ha provveduto alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro della collaboratrice scolastica con la conseguente perdita degli effetti giuridici ed economici dei servizi prestati e la esclusione per tutto il triennio dalla graduatoria d'istituto di 3^a fascia del personale ATA della sua provincia. È indubbio, pertanto, che il comportamento contestato alla ricorrente abbia natura disciplinare, perché la legge stessa lo qualifica come illecito disciplinare. Ma il Decreto lgs. n. 165/2001 dall'art. 55 bis prevede che: *“le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico il quale deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”*. L'addebito inoltre deve essere contestato per iscritto non oltre 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa con un preavviso di almeno 20 giorni, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale. In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.

La Collaboratrice ricorre al Giudice del Lavoro del Tribunale, il quale emette la sentenza n. 358/2019, accogliendo tutte le tesi della difesa, emette il seguente dispositivo: *“Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA della sua provincia per il triennio 2017/2019 ed ordina all'amministrazione di procedere al reinserimento. Condanna inoltre il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente le mancate retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali”*. Prendere anche gli stipendi non sembra un po' ... troppo?!

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

La normativa di base perché un docente possa esercitare altre attività lavorative oltre all'insegnamento è raccolta nel Testo Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165 del 30/3/2001) ripreso con D.Lgs. n.75 del 25/5/2017 in cui sono precisate le incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi. Possiamo dire che in generale tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno non possono esercitare attività imprenditoriali, commerciali, industriali né assumere cariche in società costituite a fini di lucro. Fra le attività consentite c'è la possibilità di collaborare a giornali e riviste, a invenzioni industriali, di partecipare a convegni, seminari, organizzazioni sindacali, a formazione rivolta a dipendenti della Pubblica Amministrazione e ricerca scientifica. La libera professione è consentita purché non confligga con obblighi di servizio; inoltre deve essere coerente con l'insegnamento svolto dal docente. Il Dirigente scolastico deve comunque preliminarmente accertare eventuali incompatibilità previste dalla normativa sopra menzionata e che il richiedente non pretenda di condizionare l'organizzazione delle attività in base alle proprie necessità. In caso di contravvenzione alle condizioni poste dal Dirigente scolastico è prevista la nullità dell'atto di autorizzazione e la sanzione disciplinare. Le condizioni di incompatibilità determinano: la nullità dell'atto emanato, la responsabilità disciplinare e l'obbligo di versare il compenso nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione.

ATTIVITÀ DEL PERSONALE E CONTRATTAZIONE d'ISTITUTO

L'organizzazione del lavoro degli uffici scolastici è di competenza esclusiva dell'amministrazione con il solo limite del confronto con le organizzazioni sindacali. Altra cosa è l'organizzazione del lavoro nel cui ambito si contratta con l'amministrazione in materie attinenti alla disciplina dei diritti e degli obblighi del rapporto di lavoro del personale. Espletato il confronto spetta all'amministrazione decidere sull'impiego delle risorse umane e strumentali: la contrattazione integrativa deve essere limitata alla definizione del trattamento economico accessorio, alle relazioni sindacali e in generale alla disciplina del rapporto di lavoro. Per il **personale Ata** diventano quindi materie di contrattazione:

- la flessibilità oraria nell'organizzazione del lavoro (turni, anticipi, posticipi d'orario, ecc.)
- l'utilizzo di nuove tecnologie
- l'impiego delle comunicazioni via web
- la tutela dei lavoratori di fronte ai cambiamenti che producono le innovazioni nelle condizioni di lavoro.

PILLOLA DI SAGGEZZA

“L’insegnante mediocre racconta. Il bravo insegnante spiega. L’insegnante eccellente dimostra. Il maestro ispira.” Socrate

SNALS CULTURA

Nel quadro delle iniziative di carattere culturale, formativo e ricreativo tese a rinforzare la crescita personale proponiamo un confronto sulle tematiche educative con presentazione di libri o conferenze e con l'organizzazione di eventi come visite a mostre o località artistiche.

Il prossimo appuntamento è previsto per

Sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15,30

presso la sede del Sindacato:

sarà presentato il libro di Cesarino Marchioro dal titolo :

“Conoscere per essere educatori responsabili”

LA REDAZIONE

La realizzazione del giornalino è affidata al contributo di tutti pertanto si ribadisce l'importanza della **fattiva collaborazione**. Delle opinioni espresse negli articoli firmati sono responsabili i singoli autori dei quali si intende rispettare la piena libertà di giudizio.

Per quanto riguarda il contatto con la redazione (Roberta Marzano e Cesarino Marchioro) di Scuola Snals-Mantova e la richiesta di pubblicazione di articoli si prega di inoltrare all'indirizzo:

snals.mn@libero.it

COSA POSSIAMO FARE PER TE

SERVIZI



**SEGRETERIA PROVINCIALE
MANTOVA**
– VIA IMRE NAGY 46 –
tel. 0376 328711
fax 0376 222949
e-mail lombardia.mn@snals.it
<http://www.snalsmantova.com>



- **ASSISTENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA e DIRIGENTI SCOLASTICI**
- **PENSIONI**
DI VECCHIAIA, ANTICIPATA, LIQUIDAZIONI, COMPUTI, RICONGIUNZIONI ECC. – VERIFICA E CONTROLLO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
- **RISCATTI**
PERIODI DI STUDIO, AI FINI PENSIONISTICI ECC.
- **QUALSIASI TIPO DI PRATICA A SOSTEGNO DEL REDDITO**
NASPI, ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE, BONUS NASCITE, BONUS BEBÈ ECC.
- **CONTROLLI DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA**
- **IMU E TASI**
- **ISEE**
- **MODELLO 730**
- **SUCCESSIONI**
- **ASSISTENZA E CONSULENZA IN AMBITO FISCALE E PREVIDENZIALE**
- **PATRONATO**
PRATICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

**RIVOLGITI CON FIDUCIA ALLA NOSTRA SEDE SNALS
AVRAI L'ASSISTENZA NECESSARIA PER IL DISBRIGO DELLE TUE PRATICHE**